



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 10

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

232^a seduta: mercoledì 13 aprile 2011

Presidenza del presidente BERSELLI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(2380) CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo

(2386) BERSELLI e CARDIELLO. – Interpretazione autentica dell'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo

(Discussione congiunta e approvazione con il seguente titolo: «Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo»)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
* ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato alla giustizia	3, 5, 6
ALLEGRI (PdL)	5
D'AMBROSIO (PD)	6
GALPERTI (PD)	5
MUGNAI (PdL), relatore	3, 4, 5 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud: CN-Io Sud; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-VN-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Futuro e Libertà per l'Italia: Misto-FLI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2380) CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo

(2386) BERSELLI e CARDIELLO. – Interpretazione autentica dell'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, in materia di abbreviazione dei termini di costituzione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo

(Discussione congiunta e approvazione con il seguente titolo: «Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo»)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2380 e 2386.

Come i colleghi certamente ricorderanno, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in titolo, la Commissione aveva proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato. Tale Comitato ha concluso i propri lavori predisponendo un testo unificato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Propongo quindi di considerare i lavori già svolti in sede referente quale parte integrante della discussione in sede deliberante, con l'invito in particolare a confermare il testo proposto dal Comitato ristretto quale testo base. Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Mugnai.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, al fine di evitare una possibile aporia di sistema, vorrei invitare la Commissione a valutare l'opportunità di espungere dall'articolo 2 del testo unificato proposto dal Comitato ristretto il richiamo all'articolo 166 del codice di procedura civile, mantenendo il riferimento al solo articolo 165, considerato che i termini fissati dall'articolo 166 sono conseguenti alla scelta compiuta dal convenuto-opponente, tenuto conto che nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è in realtà il convenuto della procedura monitoria.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato alla giustizia*. Signor Presidente, vorrei far notare che la formulazione dell'articolo 2 del testo unificato proposto dal Comitato ristretto è tecnicamente sbagliata.

Voglio ricordare che nell'originaria formulazione dell'articolo 2 vi era il solo riferimento all'articolo 165, primo comma, del codice di proce-

dura civile; successivamente, il relatore ha ritenuto di dover fare riferimento anche all'articolo 166 – costituito peraltro da un unico comma – del codice di rito.

Da parte mia è stata però immediatamente sollevata un'obiezione circa l'inutilità del riferimento all'articolo 166, dal momento che i termini di costituzione dell'attore sono quelli definiti dall'articolo 165. Il richiamo all'articolo 166 è dunque del tutto pletorico, perché i termini di costituzione per il convenuto sono quelli determinati dalla costituzione dell'attore. Da subito, dunque, nonostante la diversa opinione del relatore, avevo invitato ad espungere dal testo il riferimento all'articolo 166. Lo stesso Ufficio legislativo del Ministero, peraltro, in sede di espressione del parere sul testo unificato proposto dal Comitato ristretto, ha ritenuto che per ragioni di sistema vi dovesse essere nel testo il riferimento al solo articolo 165 del codice di procedura civile.

La proposta del Governo è dunque quella di mantenere nel testo il riferimento all'articolo 165, primo comma, eliminando invece dall'articolo il richiamo all'articolo 166 del codice di rito.

PRESIDENTE. Collegli, in verità di questo si è discusso anche prima della costituzione del Comitato ristretto.

In particolare, vorrei far notare che, se nel disegno di legge n. 2386, da me presentato, si faceva riferimento al solo articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile, nel disegno di legge n. 2380, di iniziativa dei senatori Caruso ed altri, si richiamano invece gli articoli 165 e 166 del codice di procedura civile, senza alcuna specificazione dei commi di riferimento.

La proposta del Governo è dunque quella di tornare sostanzialmente al testo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2386, lasciando il riferimento al solo articolo 165 del codice di rito, primo comma, considerato peraltro che, com'è ora formulato, l'articolo 2 del testo unificato è tecnicamente sbagliato, dal momento che di primo comma si può parlare per il solo articolo 165, visto che l'articolo 166 – come faceva notare giustamente il Sottosegretario – consta di un unico comma.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, come ho già precisato non ho nulla da opporre alle osservazioni del Governo.

Ci tengo soltanto a precisare che il riferimento all'articolo 166 era conseguente al fatto che tale articolo, così come l'articolo 165, presuppone in effetti un termine eventualmente ridotto per la costituzione in giudizio, essendovi sia la costituzione del convenuto opponente che dell'attore opposto. Tuttavia, se questo richiamo rischia di determinare una possibile aporia interpretativa di sistema, dal momento che i termini vengono dettati dalla costituzione dell'attore, si può certamente espungere il riferimento all'articolo 166. Lo avevo già precisato e preannuncio la presentazione di un emendamento in tal senso.

GALPERTI (PD). Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei capire se l'eliminazione dall'articolo 2 del testo unificato del riferimento all'articolo 166 comporta anche la cancellazione delle parole: «quest'ultimo in relazione alle eventuali preclusioni che ne derivino».

MUGNAI, *relatore*. Sì, per cui il testo dell'articolo 2 suonerebbe in questo mondo: «Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine (...)».

L'eliminazione del riferimento all'articolo 166, dunque – almeno secondo l'opinione espressa dal Sottosegretario – si giustifica in ragione di una superfluità o ridondanza dello stesso.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, ma a questo punto il testo elaborato dal Comitato ristretto non va a modificare nulla rispetto a quanto previsto nei disegni di legge n. 2380 e n. 2386.

ALLEGRINI (PdL). Ma allora, signor Presidente, mi chiedo a che cosa sia servito il lavoro del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, in realtà è stato fatto un *mixage*, nel senso che il testo unificato proposto dal Comitato sostanzialmente recepisce l'articolo 1 del disegno di legge n. 2380 e l'articolo 1 del disegno di legge n. 2386.

MUGNAI, *relatore*. Per amor di precisione, e anche per amor di verità, il problema non è stato sollevato dal Comitato ristretto, il cui lavoro è stato di fondere i testi dei due disegni di legge. Il problema è stato sollevato piuttosto dall'Ufficio legislativo del Governo, il quale ha ritenuto che il riferimento all'articolo 166 fosse superfluo e in qualche modo ridondante.

ALLEGRINI (PdL). Signor Presidente, il Comitato ristretto ha elaborato un testo del quale è stata chiesta l'assegnazione in sede deliberante. Vorrei capire cosa impedisce di votare oggi questo testo e chi si inserisce in questa fase di esame in sede deliberante con un parere diverso. È il Governo?

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Ma no!

PRESIDENTE. Senatrice Allegrini, anche in sede deliberante possono essere proposti emendamenti. Il fatto che questo testo, licenziato dal Comitato ristretto, sia esaminato in sede deliberante non esclude che possa essere emendato.

D'AMBROSIO (PD). Per equità, della questione si era parlato in sede di Comitato ristretto ed il Governo si era riservato di effettuare una verifica.

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Si è trattato di una verifica tecnica, a seguito della quale il relatore presenterà un emendamento. Siamo partiti da due testi, quello a prima firma del presidente Berselli e quello di cui è primo firmatario il senatore Caruso, e abbiamo deciso di verificare in Comitato ristretto quale dovesse essere il testo di riferimento. Ricordo a me stessa che erano disegni di legge che partivano da due punti di vista diversi, perché il primo era soltanto una interpretazione autentica, mentre il secondo (il testo del senatore Caruso) partiva dall'esame dell'articolo 645 del codice di procedura civile, eliminando la frase «i termini di comparizione sono ridotti della metà».

Vi è quindi una innovazione, nel senso che i termini rimangono sempre di dieci giorni, tranne che ricorrendo al giudice se ne chieda una riduzione. Abbiamo innovato sotto questo profilo e poi abbiamo inserito la norma transitoria, a seguito della sentenza della Cassazione a sezioni unite, per dare una interpretazione autentica.

Avevamo discusso, prima che questo disegno di legge andasse in esame presso il Comitato ristretto, poiché ritenevo che il riferimento all'articolo 166 fosse pletorico ed il relatore riteneva diversamente: *melius re perpensa*, il relatore ha ritenuto che forse il Governo aveva ragione su questo punto.

D'AMBROSIO (PD). Il punto è che l'articolo 165 si riferisce alla costituzione dell'attore e l'articolo 166 alla costituzione del convenuto, quindi la versione corretta sarebbe stata: «165 primo comma e 166 del codice di procedura civile».

ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il riferimento all'articolo 166 va eliminato, perché i termini dell'articolo 166 vengono determinati dall'articolo 165.

MUGNAI, *relatore*. Signor Presidente, come ho preannunciato, presento l'emendamento 2.1 perché, come ricorda perfettamente anche il senatore Galperti, era rimasto da definire il nostro scrupolo di inserire il riferimento all'articolo 166. Peraltro, ha perfettamente ragione il senatore D'Ambrosio quando rileva che il testo è stato malformulato, perché anche nella formulazione che oggi andiamo a modificare avrebbe dovuto leggersi: «165 primo comma e 166», che non ha commi.

La preoccupazione che avevamo era quella delle preclusioni che potevano derivarne, perché la costituzione del convenuto può avvenire 20 o 10 giorni prima, laddove per esempio si intenda spiegare una domanda di convenzionale od effettuare una chiamata in causa di un terzo. Questo è un problema che obiettivamente il relatore ritiene possa non essere risolto dalla formulazione proposta, perché dobbiamo comunque ritenere – e que-

sta sarebbe la lettura che ne viene data – che nel momento stesso in cui si dà una interpretazione autentica in relazione ai termini che l'attore di fatto assegna vi sono conseguenze anche per il convenuto.

Se su questo non vi sono dubbi, possiamo tranquillamente procedere e come relatore presento l'emendamento per evitare una superfluità o ridondanza del testo e la formulazione rimane quella test'è letta dal Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1 del testo unificato.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il provvedimento nel suo complesso, con il seguente titolo: «Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,35.

ALLEGATO

**TESTO PROPOSTO UNIFICATO DAL COMITATO RISTRETTO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 2380, 2386**

risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 2380, d'iniziativa dei senatori Caruso, D'Alia, Li Gotti, Centaro, Mazzatorta, Lauro, Magistrelli, Benedetti Valentini, Valditara, Balboni, Allegrini, Costa e Pistorio, e n. 2386, d'iniziativa dei senatori Berselli e Cardiello:

«Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo»

NT1

IL COMITATO RISTRETTO

Art. 1.

(Modifica all'articolo 645 del codice di procedura civile)

Al secondo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile, le parole : «ma i termini a comparire sono ridotti a metà» sono soppresse.

Art. 2.

(Disposizione transitoria)

Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 165 e 166, primo comma del codice di procedura civile, quest'ultimo in relazione alle eventuali preclusioni che ne derivino, si interpretano nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, primo comma del medesimo codice.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI
LEGGE N. 2380, 2386**

Art. 2.

2.1

MUGNAI, *Relatore*

Al comma 1 sostituire le parole: «gli articoli 165 e 166, primo comma, del codice di procedura civile, quest'ultimo in relazione alle eventuali preclusioni che ne derivino, si interpretano» con le seguenti: «l'articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta».
